



Osservatorio Tributario n. 2/2019
Marzo – Aprile 2019

Rassegna di Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza

In evidenza

	Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34
IRES	"IFRS 16: criticità fiscali della <i>lease liability</i> " G. RUSSETTI, in La gest. Strarod. Impr.1/2019
IRES	IRES – <i>Participation exemption</i> – Periodo di possesso di 12 mesi – Effetti della trasformazione societaria sul calcolo del c.d. " <i>holding period</i> " Risp. Interpello Agenzia delle entrate, 1° marzo 2019, n. 70
REDDITI DI CAPITALE	Redditi di capitale – Ritenuta sugli interessi corrisposti a non residenti – SICAF – Non sono esenti. Risp. Interpello Agenzia delle entrate, 5 aprile 2019, n. 98
REDDITI DI IMPRESA	Redditi di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Inerenza all'attività di impresa Cass., sez. trib. 8 aprile 2019, n. 9784
OPERAZIONI STRAORDINARIE	"La valutazione antiabuso delle scissioni in presenza di soggetti non residenti tra i soci della società scissa" G. ALBANO e M. BETTARINI, ne Il fisco 14/2019
IRAP	"La deduzione IRAP dei costi per TFR per le imprese IAS-adopter" C. GALASSI e G. FIORENZA, ne Il fisco 14/2019

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2019

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 Pag. 1

Legge 3 maggio 2019, n. 37 “ 2

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Sopravvenienza attiva da eliminazione di debiti – Esclusione da imposizione.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 marzo 2019 n. 71. “ 2

Accertamento – Perdite pregresse utilizzate in misura parziale – Riconoscimento delle perdite – Scomputo integrale.
Circ. Agenzia delle entrate 21 marzo 2019, n. 4. “ 2

Accertamento – ACE – Utilizzo dell’eccedenza a scomputo dei maggiori imponibili definiti.
Circ. Agenzia delle entrate 21 marzo 2019, n. 5/E. “ 2

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive: nel muro della certezza si apre una crepa”, di **A. CROSTI.** “ 3

“Operazioni di prestito titoli e pronti contro termine aventi ad oggetto partecipazioni societarie: coordinamento tra la direttiva ATAD e la norma antielusiva interna”, di **L. ROSSI e V. MAIESE.** “ 3

“Exit ed entry tax al restyling: le modifiche post decreto ATAD”, di **V. RUSSO.** “ 4

“Modifiche alla disciplina CFC e alla tassazione dei dividendi e plusvalenze *black list*”, di **A. SERENA e S. PAVANETTO.** “ 5

“Esclusa la ritenuta per i dividendi percepiti da società estera in perdita – Ritenute sui dividendi in uscita nei confronti di società estere in perdita sotto la lente della Corte UE”
di **C. VALZ, G. GINEVRA e G. BIZIOLI.** “ 7

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“Tassazione agevolata degli utili reinvestiti e abrogazione dell’ACE e dell’IRI”, di **G. SALVI.** “ 7

Agevolazioni – *Patent box* – Esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di “*grandfathering*”
Principio di diritto Agenzia delle entrate 22 marzo 2019, n. 11. “ 7

Agevolazioni – Affitto d’azienda – Subentro dell’affittuario – *Patent box* – Esclusione.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2019, n. 88. “ 8

Agevolazioni – Operazioni straordinarie – Revoca dell’opzione per sopravvenute modifiche normative – Rimborso dell’imposta – Non spettanza.
Cass., sez. trib. 20 marzo 2019, n. 787. “ 8

IRES

“L' <i>holding period</i> pex non si interrompe in caso di trasformazione”, di G. FERRANTI .	Pag. 8
“Luci e ombre circa il regime fiscale applicabile alle “società veicolo” di cui al nuovo art. 7.1 della legge sulla cartolarizzazione”, di E. GAGLIARDI .	“ 9
“IFRS 16: criticità fiscali della <i>lease liability</i> ” di G. RUSSETTI .	“ 9
“Spese “di regia”: La Cassazione descrive le condizioni per la deducibilità”, di P. SELLA .	“ 11
IRES – <i>Participation exemption</i> – Periodo di possesso di 12 mesi – Effetti della trasformazione societaria sul calcolo del c.d. “ <i>holding period</i> ” Risp. Interpello Agenzia delle entrate 1° marzo 2019, n. 70.	“ 11
IRES – Consolidato fiscale nazionale – Remissione <i>in bonis</i> . Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2019, n. 82.	“ 12
IRES – Acquisto azioni proprie – Pagamento previa rivalutazione – Non costituisce abuso. Comm. trib. prov. di Padova, 22 febbraio 2019, n. 48	“ 12
IRES – Cessione separata di un pacchetto azionario parte integrante di ramo d’azienda – Abuso del diritto. Comm. trib. reg. del Lazio 15 aprile 2019, n. 2346/1/19.	“ 12

REDDITI DI CAPITALE

“Nuovi PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine in attesa di una ragionevole attuazione”, di F. DI CESARE e A. VANNINI .	“ 12
Redditi di capitale – Piani individuali a lungo termine – Investimenti in strumenti finanziari partecipativi Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 96.	“ 13
Redditi di capitale – piani individuali a lungo termine (PIR) – Chiarimenti. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 97.	“ 13
Redditi di capitale – Ritenute sugli interessi corrisposti a non residenti – SICAF – Non sono esenti. Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 98.	“ 14

REDDITI DI IMPRESA

Redditi di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Inerenza all’attività di impresa. Cass., sez. trib. 8 aprile 2019, n. 9784.	“ 14
--	-------------

TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)

<i>Tobin tax</i> – Imposta sulle transazioni finanziarie – Casi di esclusione – Riorganizzazione aziendale e cessione di partecipazioni. Ris. Agenzia delle entrate 29 marzo 2019, n. 38/E.	“ 15
---	-------------

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- “La valutazione antiabuso delle scissioni in presenza di soggetti non residenti tra i soci delle società scissa”, di **G. ALBANO** e **M. BETTARINI**. Pag. 15
- “Per una rilettura critica della nozione unionale di abuso del diritto fiscale”, di **G. ESCALAR**. “ 16
- “Problematiche in tema di “ACE” nelle operazioni di scissione”, di **F. ZECCA-** “ 16

REGISTRO (Imposta di)

- “Ancora sulla natura di norma di interpretazione autentica del vigente art. 20 TUR – Il dibattito sulla natura e funzione dell’art. 20 TUR tra evoluzioni normative e consolidati orientamenti giurisprudenziali”, di **G. CORASANITI**. “ 18
- “Un “legislatore” volitivo restituisce l’imposta di registro alla sua tradizione – Il commento”, di **F. TUNDO**. “ 18
- “L’interpretazione degli atti e l’esistenza di un principio antiabuso contenuto nell’art. 20 del testo unico sull’imposta di registro”, di **M. PROCOPIO**. “ 18

TRUST

- “L’imposizione indiretta dei *trust* liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità”, di **G. CORASANITI**. “ 19
- “*Trust* esteri: incertezze applicative a tutto campo”, di **F. MOLINARI**. “ 20

IRAP

- “IRAP: abrogazione delle deduzioni “maggiorate” e del credito d’imposta per assenza di personale”, di **M. BALSANELLI** e **G. VALCARENGHI**. “ 20
- “La deduzione IRAP del costo per TFR per le imprese *IAS-adopter*”, di **C. GALASSI** e **G. FIORENZA**. “ 21

VARIE

- “*Web tax* sui servizi digitali: soluzione transitoria in attesa delle decisioni dell’OCSE”, di **A. TOMASSINI** e **A. DI DIO**. “ 23
- Varie – Scambio automatico di informazioni fiscali – Comunicazioni CRS – Proroga dei termini. **Prov. Agenzia delle entrate 26 marzo 2019, n. 69618**. “ 23
- Varie – Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA – Proroga dei termini. **Prov. Agenzia delle entrate 26 marzo 2019, n. 69642**. “ 23
- Varie – Stabile organizzazione – Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata – Disposizioni attuative. **Prov. Agenzia delle entrate 16 aprile 2019, n. 95765**. “ 24
- Varie – Polizze *unit linked* – Natura mista – Finanziaria e assicurativa. **Cass., sez. trib. 5 marzo 2019, n. 6319**. “ 24

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° marzo al 30 aprile 2019

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100)

Il Decreto Legge, in vigore dal 1° maggio 2019, contiene una serie di misure per la crescita economica e per la risoluzione di particolari situazioni di crisi (cd. Decreto Crescita)

Tra le varie novità, sono previste la maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, la mini IRES per gli utili reinvestiti in azienda, la revisione della disciplina di *Patent box* e l'estensione della rottamazione delle cartelle agli enti locali.

Maxi ammortamento (art. 1): le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2019 (con estensione al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti ed acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019) hanno la possibilità di incrementare il relativo costo del 30% al fine di calcolare le quote di ammortamento e i canoni leasing. Tale maggiorazione non è applicabile alla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di € 2,5 milioni. Così come stabilito per l'agevolazione fruibile nel 2018, la maggiorazione non si applicherà ai veicoli ed altri mezzi di trasporto, di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, anche se strumentali all'attività propria dell'impresa.

Per individuare la data di effettuazione dell'investimento occorre far riferimento alle regole previste dall'art. 109 TUIR, applicabili anche ai soggetti IAS e OIC.

Mini IRES per gli utili reinvestiti (art. 2): viene prevista la sostituzione della c.d. mini IRES – che consentiva l'applicazione di una aliquota IRES ridotta (dal 24 al 15%) per la quota di utili reinvestita in beni strumentali nuovi e in nuova occupazione – con un nuovo incentivo avente la medesima finalità di agevolare gli utili di impresa non distribuiti, senza tuttavia vincolarne la destinazione all'effettuazione di determinati investimenti.

La parte di imponibile corrispondente agli utili destinati a riserve diverse da quelle non disponibili è assoggettata ad IRES con aliquota rispettivamente di 22,5% (per il 2019), del 21,5% (per il 2020 e 2021) e del 20,5% dal 2022. Per le banche e agli altri intermediari finanziari ai quali si applica l'addizionale IRES del 3,5% di cui all'art. 1, comma 65, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, viene previsto l'assoggettamento ad addizionale IRES corrispondentemente aumentata della quota di reddito soggetta ad aliquota ridotta, restando invariato il livello di imposizione.

L'incremento di patrimonio netto rilevante ai fini della determinazione dell'agevolazione è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di imposta di riferimento, al netto dell'utile del medesimo esercizio e degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, al netto dell'utile del medesimo esercizio.

IMU – Immobili strumentali (art. 3): è previsto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali, nelle misure seguenti: deducibilità del 50% per il periodo d'imposta 2019, del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021 e del 70% a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

Patent box (art. 4): dal periodo d'imposta in corso all'1° maggio 2019, i soggetti titolari di reddito d'impresa che optano per il regime agevolativo possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, indicando le informazioni necessarie al calcolo in idonea documentazione che sarà prevista da un apposito provvedimento.

Le modalità di determinazione dell'agevolazione direttamente in dichiarazione diventa alternativa alla procedura ordinaria (*ruling*) ove applicabile. La disciplina opzionale si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura di *ruling* a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo e il contribuente comunichi alle Entrate in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

In tal caso i soggetti che esercitano l'opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.

Lavoratori impatriati (art. 5, commi 1 e 2): i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a questi ultimi e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza dal 2020, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi, a condizione che i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedervi per almeno 2 anni e se l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Sono previste agevolazioni per ulteriori cinque periodi di imposta in presenza di specifiche condizioni (presenza di almeno un figlio minore o a carico, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Legge 3 maggio 2019, n. 37: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018” (in G.U. 11 maggio 2019, n. 109)

La legge, in vigore dal 26 maggio 2019, contiene una serie di disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE (cd. Legge europea 2018)
In particolare, gli artt. 11 e 12 prevedono delle novità in tema di IVA e di dogane.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Prassi Amministrativa

Accertamento – Sopravvenienza attiva da eliminazione di debiti – Esclusione da imposizione.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 marzo 2019, n. 71, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La fattispecie esaminata dall’Agenzia riguarda la tassazione di eventuali sopravvenienze attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali e successivo definitivo pagamento della maggiore imposta dovuta di costi precedentemente imputati al conto economico e fiscalmente dedotti.

Al tal riguardo viene precisato che detta sopravvenienza non sarebbe imponibile ai sensi dell’art. 88 del TUIR fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione da parte dell’amministrazione finanziaria nei precedenti esercizi per le quali è sopraggiunto il pagamento a titolo definitivo delle maggiori imposte derivanti dal loro disconoscimento ai fini fiscali.

Accertamento – Perdite pregresse utilizzate in misura parziale – Riconoscimento delle perdite – Scomputo integrale.

Circ. Agenzia delle entrate 21 marzo 2019, n. 4, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento, laddove, in dichiarazione dei redditi, le stesse siano state utilizzate in misura inferiore al limite dell’80% al fine di usufruire di crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze di cui all’art. 80 del TUIR.

Se il contribuente avesse dichiarato *ab origine* il proprio imponibile nella misura corretta il contribuente avrebbe utilizzato, a compensazione dell’imponibile, perdite pregresse in misura maggiore, seppur nel limite dell’80% dell’imponibile dichiarato e del residuo imponibile la cui corrispondente imposta è stata compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze.

Secondo l’Agenzia, le perdite pregresse richieste con il modello IPEC o con il modello IPEA possono quindi essere utilizzate ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, pur nel limite dell’80% dell’imponibile che il contribuente avrebbe dovuto complessivamente dichiarare.

Accertamento – ACE – Utilizzo dell’eccedenza a scomputo dei maggiori imponibili definiti.

Circ. Agenzia delle entrate 21 marzo 2019, n. 5/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L’Agenzia ha fornito indicazioni in merito alle possibilità di computare l’eccedenza di rendimento nozionale (ACE) in diminuzione dai maggiori imponibili definiti in sede di accertamento con adesione. La Circolare ricorda preliminarmente che l’agevolazione ACE è stata abrogata dalla legge 205/2018 con decorrenza dal 2019, facendo però salva la possibilità di scomputare le eccedenze ancora presenti nell’esercizio 2018 dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.

Dopo aver evidenziato che il regime delle eccedenze ACE in sede di accertamento non è stato contemplato dai documenti di prassi, la Circolare precisa che l’utilizzo di eccedenze ACE in

abbattimento dei maggiori imponibili accertati deve considerarsi legittimo analogamente a quanto già previsto per le perdite pregresse.

Più in dettaglio, tra i principali chiarimenti, si segnalano:

- l'eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente;
- in presenza di perdite, lo scomputo dell'eccedenza ACE può abbattere solo la parte del maggior imponibile che eccede le perdite;
- l'utilizzo dell'ACE in sede di definizione deve essere successivo a quello delle perdite;
- in caso di consolidato, la consolidata (o la consolidante per i redditi propri) è l'unico soggetto legittimato a richiedere l'utilizzo dell'eccedenza di ACE per abbattere i maggiori imponibili

Accertamento – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Circ. Agenzia delle entrate 9 aprile 2019, n. 7/E, nel sito web www.agenziaentrate.it. (per segnalazione)

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

Disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive: nel muro della certezza si apre una crepa, di A. CROSTI, ne Il fisco 16/2019, pag. 1563

L'articolo tratta del conflitto in tema di credito per imposte estere esistente tra la disciplina interna italiana e quella internazionale contenuta nelle convenzioni contro la doppia imposizione del reddito che seguono il Modello OCSE. Lo spunto è dato da due recenti convenzioni stipulate dall'Italia, con Cipro e Mauritius, e dal TIEA con Monaco, in cui è previsto che il suddetto credito non possa essere accordato qualora il reddito estero non concorra alla formazione di quello complessivo ma sia assoggettato a ritenuta d'imposta o imposizione sostitutiva, specificando "anche su richiesta del beneficiario", con ciò lasciando potenzialmente intendere che, qualora la locuzione non fosse stata usata e la legge nazionale non consenta per determinate fattispecie reddituali verificatesi all'estero il concorso a quello complessivo, il credito spetti comunque, anche in deroga alla disciplina interna, se meno favorevole della prima.

Viene quindi dimostrato, attraverso appositi calcoli, che la doppia tassazione è solo parzialmente eliminata quando la tassazione mediante ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva si applica sul "netto frontiera" (cioè sul reddito ridotto della imposta estera), soggiungendo che il contribuente "*potrebbe invocare l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 il quale accorda 48 mesi di tempo per chiedere il rimborso di imposte pagate in eccesso*". (NM)

"Operazioni di prestito titoli e pronti contro termine aventi ad oggetto partecipazioni societarie: coordinamento tra la direttiva ATAD e la norma antielusiva interna" di L. ROSSI e V. MAIESE, in Boll. Trib. 6/2019, pag. 420.

L'articolo esamina la disciplina in materia di "disallineamenti da ibridi" di matrice comunitaria (ATAD) - che identifica gli arbitraggi fiscali che, in ambito internazionale, sfruttano le differenze esistenti tra le varie giurisdizioni nella qualificazione di determinate fattispecie, ponendo adeguati rimedi per evitare i vantaggi fiscali che complessivamente si verrebbero a determinare – con riguardo ai "trasferimenti ibridi" nel cui ambito si collocano quelli che possono essere realizzati tramite le operazioni finanziarie di prestito titoli e di pronti contro termine, aventi ad oggetto partecipazioni

societarie, e la specifica disciplina antielusiva recata dall'art. 2, terzo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché il coordinamento tra la prima e la seconda disciplina.

Dopo aver illustrato, in termini generali, i presupposti e i meccanismi applicativi delle disposizioni in materia di "trasferimenti ibridi" e di quelle interne di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 461/1997 vengono proposte alcune esemplificazioni pratiche al fine di verificare in che modo, e con quali effetti, le due discipline operano e possono interagire vicendevolmente.

Nel paragrafo 1 vengono esaminate le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine nell'ambito dei "trasferimenti ibridi", come definiti dall'art. 6, primo comma, lett. n), del D.Lgs. n. 142/2018 e le misure di contrasto ai fenomeni di deduzione (del costo da parte di chi eroga) senza inclusione (del provento da parte di chi lo riceve). Viene sottolineato che i trasferimenti ibridi assumono rilevanza solo ove vengano realizzati tra soggetti che si qualificano come "imprese associate" o, se vengono realizzati tra soggetti terzi, nel contesto di un accordo strutturato.

Nel paragrafo 2 viene esaminata la norma antielusiva interna (art. 2, terzo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997) e le finalità perseguite, volte a non riconoscere la detassazione del dividendo nei confronti del prestatario nel caso in cui la detassazione non sarebbe stata riconosciuta all'originario detentore delle partecipazioni (ad esempio se ente non commerciale). Per i soggetti esteri cedenti la partecipazione il regime di ritenuta ridotta sui dividendi dovrebbe essere considerato equivalente al regime di detassazione previsto dall'art. 89, comma 2, del TUIR.

Gli AA. escludono che le operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni societarie possano rientrare nel campo di applicazione dell'art. 109, ottavo comma, del TUIR, che prevede l'indeducibilità del costo per l'acquisto del diritto di usufrutto relativamente ad una partecipazione da cui derivino dividendi detassati e che di conseguenza l'indeducibilità sancita per il costo di acquisto dell'usufrutto possa essere estesa, in via interpretativa, al *manufactured dividend* (a favore di tale estensione viene tuttavia menzionata una recente sentenza della Corte di Cassazione) sostenuto dal prestatario dei titoli e riconosciuto al prestatore in sostituzione dei dividendi percepiti dal primo soggetto nel periodo di durata del contratto.

Nell'esaminare il coordinamento tra le misure anti-ibridi e la norma antielusiva interna gli AA. evidenziano che la disciplina anti-ibridi interviene solo in via sussidiaria, quindi nel solo caso in cui non esistano altre norme di contrasto che impediscano i fenomeni di deduzione senza inclusione (o di doppia deduzione). Ad avviso degli AA. la norma antielusiva interna non può essere considerata una misura specificamente indirizzata a colpire i disallineamenti da ibridi. La diversità della finalità perseguita dalle due discipline fa sì che le stesse operano in modo autonomo l'una dall'altra (si vedano, sub 3.1., gli esempi riferiti sia al prestito titolo sia, sub 3.2., gli esempi riferiti al pronto contro termine).(GDA)

"Exit ed entry tax al restyling: le modifiche post decreto ATAD" di V. RUSSO, in Bil. e redd. impr. 3/2019, pag. 24.

L'articolo esamina la nuova disciplina dell'imposizione in entrata e in uscita relativa al trasferimento della residenza fiscale, rispettivamente, in Italia e dall'Italia, recata dagli artt. 166 e 166-*bis* del TUIR al fine di conformarla alla c.d. Direttiva ATAD, che trova applicazione dal periodo d'imposta 2019, oltre a riepilogare le regole applicabili fino al 2018.

Il Valore di mercato

Viene evidenziato in via preliminare che le nuove discipline dell'*exit tax* e dell'*entry tax* sono accomunate dall'introduzione del concetto di "valore di mercato" in luogo del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza da trasferimento e della valorizzazione dei beni in ingresso. Il concetto di valore di mercato in esame è quello già utilizzato ai fini del *transfer price*, tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Exit tax – disciplina "vigente"

Viene rappresentato sia l'ambito di applicazione del nuovo art. 166 (vd. comma 1) sia i criteri di determinazione della base imponibile dell'*exit tax* (vd. commi 3 e 7), rispettivamente, nelle tavole riassuntive 1 e 2. In quest'ultima tavola il criterio assunto è l'importo rilevante (QUANTO) e il riferimento temporale di rilevanza (QUANDO).

Il comma 6 del nuovo art. 166 del TUIR disciplina in maniera molto più analitica di quanto avveniva in precedenza il regime delle perdite maturate ante trasferimento, chiarendo come opera il limite dell'80% nelle diverse fattispecie di trasferimento all'estero e l'ordine di consumazione delle stesse. L'A. evidenzia che la complessa costruzione normativa parte dal fondamentale distinguo tra il caso in cui a seguito del trasferimento non permanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione al caso opposto.

Viene evidenziato che nel primo caso non opera il limite dell'80% sancito dall'art. 84 del TUIR, avendo verosimilmente assimilato il trasferimento alla liquidazione (vd. art. 182, comma 3, del TUIR). Nell'altro caso, in cui permane nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite dell'80%, con il reddito dell'ultimo periodo mentre la parte eccedente (compreso l'eventuale risultato negativo dell'ultimo periodo) è computata in diminuzione della "plusvalenza da trasferimento" (senza applicazione del limite). Detta parte eccedente è calcolata al netto della quota riferibile alla stabile organizzazione calcolata con i criteri dell'art. 181 del TUIR.

Analoga previsione riguarda i trasferimenti all'estero mediante operazioni straordinarie laddove, successivamente al trasferimento, rimanga nel territorio una stabile organizzazione.

I commi da 9 a 11 dell'art. 166 disciplinano le modalità di applicazione dell'*exit tax* che non prevedono più la sospensione della plusvalenza. Ciò in quanto tale opzione non è più prevista dalla Direttiva. Resta pertanto solo la rateizzazione dell'imposta, in alternativa al pagamento immediato, con rate ridotte da sei a cinque, maggiorate di interessi e previa prestazione di eventuali garanzie.

Entry tax – disciplina "vigente"

Viene evidenziato che anche l'art. 166-*bis* è stato riscritto integralmente, pur se l'intervento normativo non risponde a un obbligo di recepimento previsto dalla Direttiva ATAD. Detto intervento ha il solo fine di rendere coerenti le disposizioni ivi contenute con le modifiche all'art. 166.

Per quanto concerne le modalità di determinazione dei valori in ingresso la novità fondamentale è la valorizzazione dei beni al valore di mercato. Resta confermata la procedura del *ruling* nei casi in cui il trasferimento avvenga da Paesi non collaborativi. (GDA)

"Modifiche alla disciplina CFC e alla tassazione dei dividendi e plusvalenze *black list*" di A. SERENA e S. PAVANETTO, in Bil. e redd. impr. 3/2019, pag. 17.

Premessa

In attuazione della Direttiva ATAD, l'art. 167 del TUIR è stato completamente riscritto.

Nella nuova versione scompare la distinzione tra entità controllate a regime fiscale privilegiato diverse da quelle appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo.

In base alla nuova definizione di CFC viene ad esistere una sola tipologia di CFC, rappresentata da un soggetto, ovunque residente, che soddisfa simultaneamente due condizioni: tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbe stato assoggettato in Italia e oltre un terzo dei proventi realizzati rientranti nella definizione di *passive income*.

E' stato inoltre introdotto il nuovo art. 47-*bis* che individua i criteri per l'identificazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata a seconda che l'entità residente detenga o meno una partecipazione di controllo.

Tali modifiche hanno reso necessario intervenire anche sulle disposizioni in materia di tassazione dei dividendi e plusvalenze relative a partecipazioni *black list*.

Nella nuova definizione di CFC si considerano soggetti controllati anche quelli per i quali oltre il 50% della partecipazione agli utili è detenuto direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. o tramite società fiduciaria o interposta persona da uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 167 del TUIR. Le AA. osservano che tale previsione non consentirà più di aggirare la CFC *rule* separando il diritto agli utili dal controllo di diritto.

Le modalità di tassazione della CFC sono sostanzialmente le stesse precedenti alle modifiche ATAD mentre il nuovo regime, a differenza del vecchio, prevede una sola esimente, cioè i casi in cui il soggetto controllato estero svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Viene evidenziato che la locuzione “attività economica effettiva” in luogo di quella precedente, permette di ricomprendere una platea più numerosa di soggetti.

Individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato

Nell'articolo viene evidenziato che, prima delle modifiche ATAD, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato, ad opera dell'art. 167, comma 4, del TUIR, serviva sia per definire il campo di applicazione della disciplina CFC che per determinare quando un utile o una plusvalenza di fonte estera dovesse essere assoggettato a tassazione integrale o potesse beneficiare del regime di esenzione, mentre ora la definizione dell'art. 167 serve solo per stabilire il regime di tassazione per trasparenza del reddito della partecipata.

Con l'introduzione nel TUIR dell'art. 47-*bis* cui ancorare il criterio di tassazione di utili e plusvalenza, viene cambiato radicalmente il criterio di identificazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, differenziandolo a seconda che la partecipazione sia o meno di controllo: nel primo caso si fa riferimento al livello di tassazione effettiva mentre nel secondo caso si fa riferimento al livello di tassazione nominale (tenendo conto dei regimi speciali di tassazione).

Le AA. evidenziano che la normativa in esame ha apportato un apprezzabile contributo per l'individuazione di “regime speciale” (vd. anche i chiarimenti recati nella relazione illustrativa) che nella precedente versione della norma aveva sollevato incertezze.

Il comma 2 dell'art. 47-*bis*, sulla falsariga del regime previgente, prevede due esimenti per invocare la disapplicazione della disciplina in materia di Paesi a fiscalità privilegiata.

Il susseguirsi di provvedimenti che hanno ripetutamente modificato i criteri valevoli per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati hanno lasciato il dubbio del regime fiscale applicabile nei casi in cui uno Stato è considerato privilegiato nell'anno di maturazione dell'utile e non privilegiato nell'anno in cui l'utile viene distribuito (e viceversa). La legge n. 205/2017 ha dato una soluzione per il solo caso in cui la società partecipata benefici di un regime fiscale privilegiato nell'anno in cui procede alla distribuzione ma non lo è nell'anno in cui ha prodotto detti utili.

Modifiche in tema di tassazione di dividendi e plusvalenze

Al ricorrere dei criteri indicati, rispettivamente, nelle lett. a) e b) dell'art. 47-*bis*, i dividendi provenienti dalle società non residenti a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente residente, così come le plusvalenze realizzate dalla cessione di dette società. Viene segnalato che la tassazione integrale degli utili opera solo per quelli derivanti dal possesso diretto di partecipazioni in società non residenti (a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta) e, nel caso di partecipazione indiretta, solo per quelli che provengono attraverso partecipazioni di controllo.

Al fine di sottrarre la plusvalenza dal regime di tassazione integrale è previsto che la congrua tassazione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 47-*bis* deve sussistere ininterrottamente per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo, anziché sin dall'inizio del possesso (vd. il comma 2 dell'art. 87 del TUIR).

Conclusioni

La nuova formulazione dell'art. 167 del TUIR equipara i requisiti per la tassazione per trasparenza, di tutte le società non residenti indipendentemente dalla residenza, diversamente dalla disciplina previgente. Dette società, ove escluse dalla tassazione per trasparenza (che richiede un livello di tassazione “congrua” e proventi prevalentemente derivanti da attività industriali e commerciali ed abbiano limitate transazioni a basso valore aggiunto con altre società del gruppo), potrebbero ricadere nel regime di tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze ancorato esclusivamente al livello di tassazione effettiva dell'impresa (controllata) non residente a prescindere dall'attività esercitata.

Ad avviso delle AA., il decreto ha il pregio di aver creato un miglior coordinamento tra le norme che disciplinano i dividendi provenienti da Stati e territori e le plusvalenze derivanti dalle stesse e le disposizioni che disciplinano il regime CFC. Tuttavia non ha risolto la questione interpretativa legata all'art. 1, comma 1007, della legge n. 205/2017 che ha disciplinato solo il caso in cui la società estera beneficia di un regime fiscale privilegiato al momento della percezione degli utili ma non ne beneficiava nell'anno di produzione del reddito e non il caso inverso. (GDA)

“Esclusa la ritenuta per i dividendi percepiti da società estera in perdita – Ritenute sui dividendi in uscita nei confronti di società estere in perdita sotto la lente della Corte UE” di C. VALZ, G. GINEVRA e G. BIZIOLI, in GT Riv. Giur. Trib. 3/2019, pag. 189.

Con la sentenza nella causa C-575-17 del 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito – per la prima volta – la contrarietà alla libera circolazione dei capitali, ex art. 63 TFUE, della normativa di uno Stato membro (la Francia), nella parte in cui assoggetta a tassazione immediata, mediante ritenuta, i dividendi percepiti da società estere in perdita, permettendo, invece, di posticipare in anni successivi la tassazione dei dividendi percepiti da società residenti che si trovano ugualmente in perdita, attribuendo alle prime uno svantaggio finanziario rispetto ai residenti che non subiscono tale ritenuta.

La sentenza è di particolare rilievo in quanto aggiunge un nuovo tassello nel dibattito sull’interpretazione del diritto tributario dei singoli Stati membri alla luce dei principi di non discriminazione scaturenti dal diritto UE.

Per la prima volta, infatti, la CGUE ha affermato il principio secondo cui la normativa di uno stato membro che prevede l’assoggettamento a ritenuta di redditi corrisposti a società estere non residenti che si trovano in una situazione di perdita fiscale è contraria alle libertà fondamentali. Ancor più precisamente, secondo la CGUE le differenze temporali nel pagamento delle imposte si traducono in differenze di carico impositivo vietate dalle libertà fondamentali.

La portata del suddetto principio è ampia in quanto la discriminazione censurata sembra, infatti, parimenti sussistere anche nei confronti della normativa tributaria di tutti gli altri Stati membri (tra cui l’Italia) che, similmente alla Francia, applicano ritenute sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in perdita fiscale.

Questo aprirebbe la strada alla possibilità per una società non residente di chiedere la non applicazione di ritenuta nel caso in cui la stessa si trovi in perdita nel proprio Stato di residenza nel periodo d’imposta di percezione dei redditi assoggettati a ritenuta ovvero – nel caso in cui la ritenuta sia stata già subita – il rimborso della stessa alla competente Autorità fiscale. Questo comporterà che con ogni probabilità gli Stati membri provvederanno ad apportare modifiche legislative alla disciplina in materia di ritenute alla fonte al fine di conformarsi al dettato della sentenza introducendo meccanismi di differimento dell’imposta, ovvero la possibilità di chiedere a rimborso la ritenuta subita. (EM)

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

“Tassazione agevolata degli utili reinvestiti e abrogazione dell’ACE e dell’IRI” di G. SALVI in Bil. e redd. impr. 3/2019, pag. 31

Tra le novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2019, l’A. segnala due specifiche disposizioni normative che trattano agevolazioni volte a favorire la capitalizzazione delle imprese: una concerne l’abrogazione dell’ACE e l’altra induce un sistema di tassazione agevolata degli utili reinvestiti. (EM)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Patent box – Esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di “grandfathering”

Principio di diritto Agenzia delle entrate 22 marzo 2019, n. 11 , nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il termine ultimo del 30 giugno 2021 per la fruizione del *Patent box* relativamente ad un'opzione esercitata nel 2015 con riferimento ai marchi d'impresa rileva anche nel caso in cui l'istanza di *ruling* sia presentata nel 2018.

L'Agenzia ricorda che i marchi d'impresa, inizialmente inclusi nel novero dei beni intangibili agevolabili, sono stati esclusi dall'agevolazione a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 56 del DL 50/2017.

I commi 2 e 3 del citato art. 56, recanti la disciplina transitoria di coordinamento tra le nuove regole e quelle precedenti, hanno fatto salva la possibilità, per i contribuenti che avevano già presentato l'opzione nei primi due periodi d'imposta di decorrenza dell'agevolazione, di detassare i marchi entro una data finestra temporale (c.d. "*Grandfathering*"), che si chiuderà il 30 giugno 2021.

Nel caso prospettato, l'Agenzia rileva che la presentazione dell'istanza di *ruling* determina l'efficacia dell'opzione e fa decorrere l'intero quinquennio dall'anno 2018 per tutti i beni agevolabili, ovvero *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Diversamente, per quanto concerne i marchi, l'Agenzia ritiene che la finestra temporale prevista dal comma 1 dell'art. 13 del DM 28 novembre 2017 consenta al contribuente, che intende accedere alla procedura di *Patent box* nell'anno 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nell'anno 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

Agevolazioni – Affitto d'azienda – Subentro dell'affittuario – Patent box – Esclusione.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2019, n. 88, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'affitto d'azienda, comprensivo del bene immateriale su cui il locatore aveva ottenuto il riconoscimento dell'agevolazione *Patent box* non consente all'affittuario di subentrare nell'agevolazione *Patent box* già attivata dal locatore.

L'affittuario può esercitare, se ne sussistono i presupposti, l'opzione per il regime c.d. *patent box* considerando il bene acquisito a titolo derivativo e sempre che in capo al predetto conduttore sussistano i requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Agevolazioni – Operazioni straordinarie – Revoca dell'opzione per sopravvenute modifiche normative – Rimborso dell'imposta – Non spettanza.

Cass., sez. trib. 20 marzo 2019, n. 787, nel sito web www.eutekne.it.

Non è possibile revocare l'opzione per un regime agevolativo relativo alle operazioni straordinarie ed esercitare una nuova opzione per lo stesso regime agevolativo, nel momento in cui una sopravvenuta modifica normativa abbia reso tale regime ancora più favorevole.

IRES

Dottrina

"**L'*holding period* pex non si interrompe in caso di trasformazione**" di G. FERRANTI, ne [il fisco](#), 14/2019, pag. 1314.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 70 del 1° marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate (Ade) è intervenuta sull'applicazione del regime della *participation exemption* in caso di doppia trasformazione omogenea (dapprima regressiva e successivamente progressiva) da parte del soggetto che possiede la partecipazione potenzialmente plusvalente, effettuata ai sensi dell'art. 170 del TUIR, con particolare riferimento al requisito del periodo minimo di possesso (cd. *holding period*). Si tratta di un chiarimento che non era stato fornito in precedenza, ma che risulta coerente con le prese di posizione già assunte, nella circolare n. 36/E del 2004, con riguardo ai conferimenti neutrali di azienda di cui all'art. 176 del TUIR, e alle fusioni e scissioni di cui agli artt. 172 e 173 dello stesso TUIR. L'A. ritiene che a conclusioni analoghe sia possibile pervenire anche con riferimento agli altri requisiti previsti ai fini della fruizione del regime di *participation exemption*.

Il caso che ha formato oggetto della risposta in esame ha riguardato una società che è stata interessata dapprima da un'operazione di trasformazione omogenea regressiva – da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo con unico socio – e, successivamente, da un'operazione di trasformazione omogenea progressiva – da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata. È stato, quindi, posto il quesito se le operazioni di trasformazione societaria avessero o meno interrotto il cd. *holding period* richiesto dalla disposizione normativa in esame. L'Ade ha richiamato, in sede di risposta, i già ricordati chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E del 2004 con riguardo sia ai conferimenti effettuati in neutralità, ai sensi dell'art. 176 del TUIR, che alle operazioni straordinarie di fusione e scissione. Si tratta, infatti, di tutti fenomeni successori in neutralità fiscale. È stato, pertanto, ritenuto che, *“in linea con i citati precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell'art. 170 del TUIR,... le stesse non interrompano, ai fini del computo del requisito di cui all'art. 87, comma 1, lettera a, del TUIR, il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà computato, in base al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando”*. Viene anche correttamente affermato che: *“l'operazione di trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la conseguente creazione di un altro soggetto, ma si configura come una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale incide sui rapporti sostanziali che fanno capo a esso.”*

In conclusione, l'Ade, nella risposta n. 70, conferma le ragioni fatte presenti dall'istante, precisando che la doppia trasformazione della società cedente non è interruttiva in relazione al calcolo dell'*holding period* valido ai fini Pex. La conclusione finale della risposta deve intendersi come ragionevole, e va a ricomprendere anche le operazioni di trasformazione ex articolo 170 del TUIR, in cui l'*holding period* si conteggia sia sulla trasformata sia sulla trasformanda (WR).

“Luci e ombre circa il regime fiscale applicabile alle “società veicolo” di cui al nuovo art. 7.1 della legge sulla cartolarizzazione” di E. GAGLIARDI, in Boll. Trib. 5/2019, pag. 343.

L'A. critica l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nelle risposte ad interpello n. 18 e n. 56 del 2019. In tali pronunce, l'Amministrazione ha, tra l'altro, ritenuto soggetti ad IRES e ad IRAP, secondo le regole ordinarie, i redditi conseguiti dalle società veicolo (c.d. Reoco) di cui all'art. 7.1 della Legge sulle cartolarizzazioni. Ciò sul presupposto che, diversamente da quanto avviene per le società di cartolarizzazione disciplinate dalla medesima Legge, per le Reoco la norma non detta una espressa regola di segregazione patrimoniale per i beni e i flussi finanziari che costituiscono l'oggetto della sua attività.

La questione risulta invero superata, nel senso auspicato dall'Autore, dalla introduzione nel corpo della disposizione della citata previsione di segregazione patrimoniale, ad opera dell'art. 23, D.L. n. 34/2019. (PT)

“IFRS 16: criticità fiscali della *lease liability*”, di G. RUSSETTI, in La Gest. Straord. Impr. 1/2019, pag. 1

Nell'ambito delle nuove regole di contabilizzazione delle operazioni di *leasing* previste dal principio contabile internazionale IFRS 16, la misurazione e la rilevazione della *lease liability* assume

particolare importanza, sia perché consente di determinare l'indebitamento che scaturisce dal contratto di leasing sia perché rappresenta l'elemento fondamentale per la determinazione dell'attività relativa al diritto d'uso (*Right of Use* – ROU). Questo fondamentale ruolo si manifesta sia in sede di *FTA* del principio contabile IFRS 16 sia nella fase successiva. In attesa del D.M. di *endorsement* di coordinamento delle regole fiscali con il principio contabile IFRS 16, di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 38/2005, l'A. analizza talune ricadute fiscali scaturenti dalle diverse vicende contabili che, nel corso del tempo, interessano la passività per il *leasing* o *lease liability*.

Il §26 del principio contabile internazionale IFRS 16 prevede che, in sede di rilevazione iniziale “*il locatario deve valutare la passività per leasing al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non versati a tale data, attualizzati al tasso di interesse implicito del leasing ovvero al suo tasso di finanziamento marginale*”. Nell'importo della passività, inoltre, occorre tener conto che: i) vanno computati i canoni relativi a periodi coperti da un'opzione di rinnovo per i quali, alla data della rilevazione iniziale, è “altamente probabile” che l'opzione predetta sarà esercitata; ii) non vanno computati i canoni relativi a periodi successivi a quelli per i quali è prevista un'opzione di risoluzione anticipata.

Sotto il profilo fiscale, la prima iscrizione della passività dovrebbe rientrare tra le ipotesi di “classificazioni contabili” fiscalmente riconosciute, con la conseguenza che il valore contabile della passività rappresenta il valore fiscale di riferimento anche per la misurazione e rilevazione degli interessi passivi, anch'essi riconosciuti fiscalmente in derivazione rafforzata. Il nuovo standard manifesta i più significativi effetti sulla redditività dell'impresa con riferimento, in particolare, ai contratti di *leasing* operativo posto che per i contratti che, nell'ambito IAS 17, erano individuati come di *leasing* finanziario il trattamento contabile è rimasto pressoché lo stesso. Con riferimento ai *leasing* operativi, sottolinea poi l'A., l'elemento finanziario che viene fuori genera effetti diversificati in considerazione della categoria di *lessee* ovvero della tipologia di bene oggetto del *lease*. In ambito IRAP, ad esempio, si può determinare un incremento della base imponibile, se si prendono in esame soggetti che non deducono gli oneri finanziari e che, sotto il regime IAS 17, deducevano l'intero valore del canone operativo oppure si può avere un beneficio, sempre in termini di base imponibile, se si considerano quei soggetti che deducono per intero gli interessi e continuano a dedurre nella medesima misura gli ammortamenti.

Successivamente alla rilevazione iniziale, il locatario deve rideterminare ovvero rivalutare il valore contabile della passività per tener conto: a) di eventuali nuove valutazioni o modifiche del *leasing*; b) della revisione dei pagamenti dovuti per i *leasing* fissi nella sostanza. In queste ipotesi, in base al §39, dell'IFRS 16, il locatario oltre a modificare la *lease liability* deve intervenire anche sul valore del ROU. Sotto il profilo contabile tali modifiche non dovrebbero comportare la rilevazione di componenti nel conto economico con la conseguenza che non si verificano effetti sotto il profilo fiscale, anche se l'A., al riguardo, precisa che ai fini delle imposte sui redditi l'art. 110, comma 1-*ter*, del TUIR, stabilisce la rilevanza fiscale, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, dei componenti positivi e negativi di reddito che derivano dalla valutazione delle passività. Conseguentemente, i maggiori e i minori valori della *lease liability* rappresentano, rispettivamente, costi deducibili e proventi tassabili in capo al locatario.

È in sede di prima adozione del principio che la determinazione della passività del *leasing* manifesta i contenuti più interessanti. Infatti, secondo il § C5 dell'IFRS 16 il locatario può, con riferimento a tutti i suoi contratti, applicare il principio retroattivamente: a) a ciascun esercizio precedente, come se lo stesso fosse stato sempre in vigore (*retrospective method*); b) contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale del principio alla data dell'applicazione iniziale, senza fornire informazioni comparative. Secondo questo criterio la passività è determinata attualizzando i pagamenti ancora dovuti alla data di transizione mentre l'attività, sulla base di una scelta operabile contratto per contratto, è alternativamente determinata: 1) come valore attuale di tutti i pagamenti previsti dal contratto scontati al tasso marginale del locatario individuato alla data di transizione; 2) in misura pari alla passività del *leasing*. La consistenza della passività, a seconda della scelta che si decide di compiere, può assumere diversi valori e così anche il valore dell'attività. La transizione, a parere dell'A., dovrebbe evidenziare (quasi) “sistematicamente” (e indipendentemente dal criterio utilizzato) valori di iscrizione della passività superiori a quelli dell'attività (se non altro perché l'attività tramite il processo di ammortamento si consuma più velocemente della passività) con la conseguenza che normalmente la *FTA* determina l'iscrizione di una riserva negativa, idealmente riferibile ai maggiori

costi che, applicando da sempre il principio IFRS 16, avrebbero dovuto essere imputati nei conti economici degli esercizi precedenti a quello di transizione. Sotto il profilo fiscale, tale situazione apre forti criticità in merito alla gestione dei valori del leasing (o meglio dei componenti di reddito) contabilizzati nei successivi esercizi e richiede, dunque, un'attenta valutazione circa l'opportunità di ricorrere al regime di riallineamento dei valori civili e fiscali, previsto dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008. (WR)

“Spese “di regia””: La Cassazione descrive le condizioni per la deducibilità”, di P. SELLA, in Fisc. e comm. int. 4/2019, pag. 35.

L'A. analizza una recente decisione della Corte di Cassazione che descrive, soffermandosi soprattutto sul concetto di inerenza, i requisiti necessari ai fini della deduzione delle c.d. spese di regia, intendendosi per tali le spese generali sostenute, tipicamente in un gruppo multinazionale di imprese da parte della società capogruppo a favore degli altri membri del gruppo (spese relative a servizi infragruppo accentrati).

La Cassazione ha negato la deducibilità delle suddette spese per servizi generali resi dalla capogruppo residente alla controllata, anch'essa residente, in quanto quest'ultima non è stata in grado di documentare adeguatamente l'inerenza e la congruità dei suddetti costi.

La decisione suscita qualche perplessità circa la nozione di congruità nonché in ordine al rigore della prova richiesta, trattandosi di un contesto puramente domestico.

A differenza che nelle situazioni transfrontaliere, infatti, il corrispettivo percepito dalla consociata che ha reso il servizio non dovrebbe sfuggire a imposizione nel nostro Paese.

La sentenza tralascia di analizzare se e come il corrispettivo sia stato tassato in capo alla controllante, ma tale imposizione, ove non sia corrispondentemente rettificata, può generare una doppia imposizione. Inoltre, l'indagine circa l'effettiva utilità del servizio per la beneficiaria e la copiosa documentazione richiesta appaiono anche in contrasto con la finalità della norma interpretativa di cui al Decreto internazionalizzazione, che ha escluso l'applicazione dell'art. 110, comma 7 del TUIR, e relative interpretazioni ufficiali, alle situazioni puramente interne.

La Cassazione non entra nel merito dei criteri da utilizzare per provare la “congruità” del corrispettivo, ma anche questo aspetto è suscettibile di generare non poche difficoltà e incertezze, in assenza di linee guida chiare. (EM)

Prassi Amministrativa

IRES – *Participation exemption* – Periodo di possesso di 12 mesi – Effetti della trasformazione societaria sul calcolo del c.d. “*holding period*”

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 1° marzo 2019, n. 70, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia è intervenuta sull'applicazione del regime della *participation exemption* in caso di doppia trasformazione (dapprima regressiva e successivamente progressiva) da parte del soggetto che possiede la partecipazione potenzialmente plusvalente.

Il dubbio evidenziato riguarda l'eventualità che le intercorse operazioni di trasformazione societaria possano, o meno, interrompere il c.d. *holding period*, vale a dire i 12 mesi di ininterrotto possesso della partecipazione richiesti dalla disposizione per beneficiare dell'esenzione per il 95 % della plusvalenza.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver brevemente ricordato i requisiti previsti dal regime PEX ha chiarito che anche le operazioni straordinarie di trasformazione, al pari delle fusioni e scissioni, non interrompono il periodo di possesso della partecipazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) TUIR. L'*holding period* della partecipazione è, quindi, computato, in capo al soggetto risultante dalla trasformazione, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto esistente prima della trasformazione.

IRES – Consolidato fiscale nazionale – Remissione *in bonis*.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2019, n. 82, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'opzione per il regime del consolidato fiscale deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Con riferimento, invece, al termine di presentazione del modello di designazione della controllata residente in qualità di consolidante, previsto nel caso del consolidato "tra sorelle", il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 142491 del 6 novembre 2015), indica che il modello è presentato dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato di cui all'art. 117 del TUIR, fino all'esercizio dell'opzione stessa.

Nel caso in cui non siano stati rispettati i predetti termini per la presentazione dei modelli per l'esercizio delle opzioni, è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione *in bonis*).

In particolare, è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per l'accesso al regime del consolidato fiscale nazionale:

- effettuando l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versando contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Si ritiene, inoltre, che l'istituto della "remissione *in bonis*" possa trovare applicazione anche con riferimento al tardivo invio del modello di designazione della controllata consolidante. (EM)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

IRES – Acquisto azioni proprie – Pagamento previa rivalutazione – Non costituisce abuso.

Comm. trib. prov. di Padova, 22 febbraio 2019, n. 48, nel sito web www.eutekne.it.

L'acquisto di azioni proprie da parte di una Società previamente rivalutate dall'azionista cedente, non può costituire abuso del diritto ma un comportamento legittimo previsto dal sistema.

IRES – Cessione separata di un pacchetto azionario parte integrante di ramo d'azienda – Abuso del diritto.

Comm. trib. Reg. del Lazio 15 aprile 2019, n. 2346/1/19, nel sito web www.eutekne.it.

Costituisce abuso del diritto la cessione separata di un pacchetto azionario facente parte integrante di un ramo di azienda al solo fine di poter beneficiare del regime di *participation exemption* ed evitare la piena tassazione della plusvalenza.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

"Nuovi PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine in attesa di una ragionevole attuazione", di F. DI CESARE e A. VANNINI, ne Il fisco 12/2019, pag. 1133.

Gli AA., dopo una breve descrizione delle caratteristiche, finalità ed agevolazioni fiscali dei Piani di risparmio di lungo periodo – PIR – (per le persone fisiche, esenzione da imposizione dei redditi finanziari degli investimenti e da imposta di successione dei patrimoni vincolati per la realizzazione; per gli enti di previdenza e per i fondi pensione, esenzione dei redditi degli investimenti entro una certa percentuale del patrimonio investito), in base a quanto originariamente stabilito con la legge di bilancio 2017, illustrano le modifiche apportate alla disciplina con la legge di bilancio 2019. Infatti, al già nutrito numero di vincoli previsti dalla legge ne sono stati aggiunti altri che, peraltro, dovranno essere meglio declinati in un apposito decreto attuativo (decreto che non era stato ancora emanato all'epoca dell'articolo in commento e che è stato successivamente pubblicato sulla G.U. n. 105 del 30 aprile 2019 – n.d.r.).

In particolare, per i PIR, a partire dal 1° gennaio 2019, almeno il 7% del totale degli investimenti dovrà essere investito in “piccole e medie imprese” – PMI – italiane o della UE dotate di una stabile organizzazione in Italia, di cui almeno la metà (3,5%) direttamente, purché i titoli siano quotati in “sistemi multilaterali di negoziazione, e l'altra metà mediante fondi comuni d'investimento specializzati nel “venture capital” (o relativi fondi di fondi).

Gli AA. concludono auspicando che il decreto attuativo definisca alcuni aspetti particolarmente delicati ed incerti della nuova normativa, quali, ad es., l'importo massimo di risorse finanziarie che è consentito assegnare alla singola PMI per non violare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (15 milioni di euro – n.d.r.), le caratteristiche degli investimenti (*equity* e “*quasi equity*” – n.d.r.), quelle dei fondi di *venture capital* e la decorrenza per chi, nel 2018, avesse già avviato un PIR secondo la disciplina precedente. (NM)

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Piani individuali a lungo termine – Investimenti in strumenti finanziari partecipativi.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 96, nel sito web www.agenziaentrate.it

Per la nozione di strumento finanziario si deve far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 58/98.

Si tratta di una nozione “aperta”, in grado di adeguarsi all'evoluzione dei mercati. La negoziabilità, intesa come idoneità a essere negoziabile, rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari.

Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all'interno di un mercato finanziario.

In proposito, si rileva che la normativa PIR non richiede necessariamente la negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione e dunque, nel novero degli strumenti finanziari qualificati ai fini PIR devono essere inclusi anche quelli non negoziati in detti mercati e sistemi multilaterali. Inoltre, la qualificazione di strumento finanziario, di per sé, non è sufficiente per far rientrare l'investimento tra quelli ammissibili ai fini della normativa in esame, ma occorre che lo strumento a cui sono destinate le somme del PIR sia negoziabile e presenti caratteri compatibili con l'impianto previsto dalla normativa in esame.

Per questo motivo, l'Agenzia delle entrate ritiene che gli investimenti in quote di srl offerte al pubblico tramite piattaforme di *equity crowdfunding* possano essere inseriti tra gli investimenti qualificati di un PIR, nonostante non si tratti propriamente di strumenti finanziari e fermo restando il rispetto di tutti i limiti e divieti ivi previsti.

Con riferimento ai *peer to peer lending*, si afferma invece che tale tipologia di prestiti non risultano riconducibili nell'ambito della nozione di strumento finanziario, in quanto sono assimilabili a contratti di mutuo ex art. 1813 c.c..

Redditi di capitale – Piani individuali a lungo termine (PIR) – Chiarimenti.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 97, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risposta tratta la possibilità da parte dei PIR di considerare investimenti qualificati una nuova tipologia di investimento, vale a dire gli *European Long Term Investment Fund* (c.d. ELTIF), i cui patrimoni possono essere investiti in una ristretta tipologia di strumenti finanziari emessi da società non quotate e altre piccole e medie imprese.

Gli OICR possono considerarsi investimenti qualificati ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento o documentazione di offerta indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale vigente in materia.

Ai fini della concreta applicazione del regime di esenzione PIR in capo ai sottoscrittori delle quote di OICR PIR *compliant* occorre che l'OICR, le cui quote sono inserite nel PIR, raggiunga le soglie di investimento previste dalla normativa PIR.

Redditi di capitale – Ritenuta sugli interessi corrisposti a non residenti – SICAF – Non sono esenti.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 98, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono tenute all'applicazione della ritenuta sugli interessi eventualmente corrisposti a soggetti non residenti.

L'art. 26, comma 5-*bis*, DPR n. 600/1973 vuole favorire esclusivamente i finanziamenti rivolti ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa intesa nell'accezione "propria" del diritto tributario. Per cui gli enti non commerciali, compresi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività d'impresa, al contrario, devono continuare ad applicare la ritenuta se corrispondono a soggetti non residenti interessi e altri proventi in relazione ai finanziamenti ricevuti.

REDDITI DI IMPRESA

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Inerenza all'attività di impresa.

Cass., sez. trib. 8 aprile 2019, n. 9784, nel sito web www.eutekne.it.

Con riferimento all'inerenza in tema di perdita su crediti, questa rappresenta un requisito da provare in relazione a tutte le poste reddituali fiscalmente deducibili, involgendo, la dimostrazione che i crediti, sui quali si è verificata la perdita, siano relativi all'attività svolta dall'impresa nell'ambito dell'oggetto sociale. Di fronte alla contestazione specifica del requisito dell'inerenza da parte dell'Amministrazione Finanziaria è onere dei contribuenti dare piena dimostrazione dell'inerenza dei crediti e delle conseguenti perdite sugli stessi all'attività imprenditoriale svolta dalla società. Ciò perché in tema di redditi di impresa, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa, sulla base di elementi certi e precisi.

TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)

Prassi Amministrativa

Tobin tax – Imposta sulle transazioni finanziarie – Casi di esclusione – Riorganizzazione aziendale e cessione di partecipazioni.

Ris. Agenzia delle entrate 29 marzo 2019, n. 38/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Dopo aver brevemente ripercorso la normativa di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che la legge istitutiva della c.d. *Tobin Tax* prevede una serie di operazioni per le quali opera il meccanismo di esclusione dall'imposta, tra cui le transazioni e le operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ., o a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in presenza di specifiche condizioni individuate dal decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze del 21 febbraio 2013 che ha escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta:

- non solo il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491, L. 228/2012 tra l'altro, tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 sono controllate dalla stessa società;
- ma anche il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 derivanti da operazioni di ristrutturazione nonché fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'Agenzia osserva che è possibile individuare una *ratio* comune tra le due ipotesi che è quella di evitare che il pagamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ostacoli tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale, dovendosi considerare tali non soltanto le tradizionali operazioni di fusione, scissione e conferimento espressamente richiamate nel decreto, ma, più in generale, anche tutte quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l'"appartenenza economica" della partecipazione al medesimo gruppo societario. Pertanto, per escludere la natura riorganizzativa di un'operazione di cessione di partecipazioni, deve verificarsi non solo il mutamento della titolarità giuridica, ma altresì che l'acquirente non sia controllato, né direttamente né indirettamente, secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod. civ., dalla società venditrice, o che non vi sia controllo delle stesse da parte di un'unica società controllante.

Ne consegue che le operazioni di riorganizzazione, mentre tollerano un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non ammettono che la partecipazione ceduta "fuoriesca" dal perimetro del gruppo societario, come identificato per il tramite del rinvio operato dal decreto ministeriale all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2) e secondo, cod. civ..

Coerentemente con tale definizione di operazione di riorganizzazione, l'Agenzia delle entrate conclude affermando che la medesima valenza riorganizzativa vada, "*a fortiori*", riconosciuta anche alla cessione di partecipazione con la quale la partecipazione viene trasferita ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci, e nelle medesime proporzioni, della società cedente, ma nella quale sono riprodotte le medesime regole di governance della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali. (EM)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Dottrina

"La valutazione antiabuso delle scissioni in presenza di soggetti non residenti tra i soci della società scissa" di G. ALBANO e M. BETTARINI, ne Il fisco 14/2019, pag. 1307.

La valutazione antiabuso delle operazioni di scissione è stata oggetto di due recenti risposte ad interpello, la n. 13 e la n. 53, rese dall'Agenzia delle entrate all'inizio del corrente anno. Tali pronunce, da un lato, confermano gli orientamenti ormai consolidatisi presso l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei quali non è considerata abusiva l'operazione di scissione finalizzata a separare il patrimonio tra i diversi soci, funzionale all'autonoma prosecuzione dell'attività di impresa, e, dall'altro offrono lo spunto per alcune ulteriori considerazioni sull'argomento.

In particolare, con la risposta ad interpello n. 13 del 2019, l'Agenzia delle entrate, dopo aver escluso in generale l'elusività di una complessa operazione, costituita da una scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società scissa, ha precisato, ai soli fini dell'imposta di registro, che qualora l'acquisto della società che contiene l'azienda sia seguito da una fusione per incorporazione nella società acquirente, viene ad evidenziarsi "la volontà di acquisire direttamente un'azienda", cui si correla la strumentalità della concatenazione di negozi giuridici realizzati ed il conseguimento di un indebito vantaggio d'imposta "consistente nell'aggiramento della tassazione in misura proporzionale diretta dell'azienda". A parere degli AA., l'interpretazione dell'Agenzia non appare condivisibile, facendo essa derivare l'esistenza di una fattispecie elusiva dai comportamenti di due soggetti completamente distinti (venditori e acquirenti della partecipazione), le cui scelte, in assenza di percorsi preconcordati o posti in essere sotto una direzione unitaria (ad esempio, nel caso di operazioni infragruppo), sono del tutto autonome e indipendenti.

La risposta ad interpello n. 53 del 2019 - avente ad oggetto un'operazione di scissione posta in essere da una *holding* di partecipazioni con l'obiettivo di frammentare l'attività del gruppo (l'operazione comportava in particolare sia la scissione della holding che di una sua controllata, beneficiaria di una precedente scissione) - appare invece interessante in relazione al principio ivi affermato, in virtù del quale la scissione di consolidate e la scissione parziale della consolidante che non determini il mutamento della compagine sociale e che non faccia venire meno i requisiti del controllo ai sensi dell'art. 117, comma 1 del TUIR non è interruttiva del regime del consolidato.

Le considerazioni espresse dall'Amministrazione in merito alla non elusività delle operazioni di scissione, e i limiti entro i quali tale non elusività sussiste, pur in assenza di pronunce specifiche, dovrebbero ritenersi valide a prescindere dalle caratteristiche e dalla residenza del socio e pertanto estendersi anche alle operazioni in cui uno o più soci della scissa siano soggetti non residenti. (PT)

“Per una rilettura critica della nozione unionale di abuso del diritto fiscale” di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 3/2019, pag. 291.

La giurisprudenza della CGE ha enucleato una nozione unitaria di abuso del diritto unionale in materia fiscale, che si articola in un presupposto soggettivo costituito dallo scopo essenziale di ottenere un vantaggio fiscale desumibile dall'esistenza di una costruzione di puro artificio non giustificata da ragioni commerciali e da un presupposto oggettivo costituito dalla contrarietà di tale vantaggio alla finalità delle pertinenti disposizioni. Senonché le nuove norme antielusive previste dalle Direttive sui dividendi ed ATAD sembrano aver adottato una nozione di abuso del diritto parzialmente diversa in quanto esse impongono di desumere lo scopo di ottenimento di un vantaggio fiscale non dall'esistenza di una costruzione di puro artificio, bensì dall'assenza di valide ragioni commerciali. Resta quindi da vedere se tali norme porteranno all'adozione di una più ampia nozione di abuso del diritto unionale in materia fiscale. (PT)

“Problematiche in tema di “ACE” nelle operazioni di scissione” di F. ZECCA, ne il fisco, 10/2019, pag. 919.

La Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha abrogato la disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (d'ora in poi ACE) a decorrere dal 2019, pertanto il 2018 è l'ultimo periodo d'imposta in cui questa troverà applicazione. Tuttavia, con riferimento all'eccedenza ACE pregressa, il legislatore ha fatto salva la possibilità di utilizzo "del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018"; pertanto l'eccedenza ACE risultante al termine di tale periodo d'imposta potrà essere utilizzata, senza limiti temporali, in deduzione dal reddito complessivo netto del periodo d'imposta 2019 e successivi.

Per quanto riguarda le operazioni di scissione, e le altre operazioni similari, occorre rilevare che né la legge istitutiva dell'agevolazione (D.L. n. 201/2011) né il Decreto ACE (D.M. 14 marzo 2012, poi sostituito e abrogato dal D.M. 3 agosto 2017), hanno provveduto con una specifica disciplina, nella

convinzione che non ce ne fosse bisogno in quanto si può fare riferimento ai principi generali che già connotano tali operazioni.

In primo luogo l'A. chiarisce, anche riferendosi ai chiarimenti emanati con riferimento alla *Dual Income Tax* (cfr. C.M. n. 76/E del 6 marzo 1998), che l'ACE rappresenta una posizione giuridica soggettiva della società dante causa non specificamente connessa ad un determinato asset. Di conseguenza, in base al disposto dell'art. 173 del TUIR, tale posizione giuridica soggettiva deve essere totalmente attribuita alle società beneficiarie della scissione, in caso di scissione totale, e "ripartita" tra la società scissa e la beneficiaria proporzionalmente alle rispettive quote di patrimonio netto contabile residuo/trasferito in ipotesi di scissione parziale. L'A. precisa che tale trasferimento pro-quota riguarda l'ACE nelle sue tre declinazioni, e quindi: i) la base ACE; ii) la deduzione ACE relativa al periodo in cui interviene la scissione; iii) l'eccedenza ACE a riporto alla data della scissione.

Il ragguaglio della base ACE nelle scissioni "infra – annuali"

Il caso della scissione con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dall'inizio del periodo d'imposta non pone particolari problematiche, in quanto la base ACE della scissa, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, è attribuita alla società beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito e non si pongono, inoltre, particolari temi con riguardo alla deduzione ACE in corso di formazione, essendo la stessa pari a zero alla data in cui ha effetto la scissione. Maggiori difficoltà possono, invece, sorgere nelle scissioni con efficacia infra-annuale. In questo caso, si pone innanzitutto il problema di identificare la base ACE di pertinenza della società scissa alla data dell'operazione di scissione. Si pone in particolare il tema del ragguaglio della deduzione ACE in corso di formazione tra la società scissa e la società beneficiaria.

L'eccedenza Ace

Il trasferimento dell'eccedenza ACE rappresenta un'altra problematica nelle operazioni di scissione, che deve avvenire sulla base del patrimonio netto contabile rimasto/trasferito, e che potenzialmente è soggetto alle limitazioni legate al *test* di vitalità e del patrimonio netto, di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 10 e 172, comma 7, del TUIR. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2010, in tema di trasferimento di perdite fiscali in caso di scissione, queste limitazioni non dovrebbero riguardare l'eccedenza ACE rimanente (a valle dell'operazione *de quo*) in capo alla società scissa; ciò in quanto non può configurarsi un rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva dell'ACE, dal momento che la società scissa, successivamente alla scissione, manterrà la titolarità di ACE dalla stessa generata, che non può essere compensata con risultati positivi realizzati da altri soggetti. Per analogo motivo si deve ritenere che tali limitazioni non operino neanche con riferimento all'eccedenza Ace attribuita nei confronti della beneficiaria neocostituita in quanto non sussistono redditi prodotti dalla beneficiaria prima della scissione che possano trovare compensazione con l'ACE proveniente dalla scissa. In caso, invece, di scissione a favore di beneficiaria preesistente, questa dovrebbe essere tenuta ad applicare: i) le limitazioni contenute nel comma 10 dell'art. 173 del TUIR alla propria eccedenza ACE, confrontando l'ammontare della stessa con il proprio patrimonio netto, nel rispetto degli altri indicatori di vitalità; ii) le stesse limitazioni all'eccedenza ACE ricevuta dalla scissa, confrontando l'ammontare della stessa con il patrimonio netto ricevuto per scissione, in ogni caso rispettando il *test* di "vitalità".

Nel caso in cui la società scissa vanti, oltre all'eccedenza ACE, anche delle perdite fiscali e/o degli interessi passivi a riporto, il *test* del patrimonio netto deve essere operato prendendo in considerazione la somma di tali posizioni giuridiche, ivi inclusa l'eccedenza ACE. In questa ipotesi si deve ritenere che la società beneficiaria sia libera di stabilire quale delle posizioni soggettive portare avanti nel limite massimo del patrimonio netto. La scelta più conveniente dovrebbe ricadere proprio sul beneficio ACE, visto che l'utilizzo di tale beneficio non è soggetto a particolari limitazioni mentre, per esempio, le perdite fiscali possono essere utilizzate in abbattimento solo dell'80% del reddito imponibile ex art. 84 del TUIR.

L'applicazione delle norme antielusive

Con lo scopo di evitare duplicazioni del beneficio ACE in caso di un'unica immissione di denaro nell'ambito di un gruppo di società, l'art. 10 del Decreto ACE prevede che la variazione di capitale proprio debba essere, *inter alia*, sterilizzata ai fini antielusivi dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo

all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L'applicazione di questa disposizione alle operazioni di scissione, anche sulla scorta delle interpretazioni fornite in passato dall'Ade in merito ad agevolazioni fiscali basate su un meccanismo di calcolo di tipo "incrementale", dovrebbe avvenire, secondo un meccanismo di calcolo di tipo forfetario basato sull'imputazione proporzionale in base alla quota di patrimonio netto contabile trasferito o rimasto tra società partecipanti alla scissione. Tuttavia, in alcuni casi limite tale approccio potrebbe non soddisfare appieno la *ratio* ispiratrice della disciplina *de quo* andando a colpire incrementi che non sono effettivi. In tale situazione, seguendo invece un diverso criterio analitico contabile, si potrebbe garantire che vengano di fatto penalizzati solo gli effettivi incrementi dei crediti di finanziamento. (WR)

REGISTRO (imposta di)

Dottrina

“Ancora sulla natura di norma di interpretazione autentica del vigente art. 20 TUR – Il dibattito sulla natura e funzione dell’art. 20 TUR tra evoluzioni normative e consolidati orientamenti giurisprudenziali” di G. CORASANITI, in GT – Riv. giur. Trib. 3/2019, pag. 210.

Un “legislatore” volitivo restituisce l’imposta di registro alla sua tradizione – Il commento” di F. TUNDO, in Corr. Trib. 3/2019, pag. 274.

Corasaniti ripercorre la posizione della giurisprudenza di legittimità più recente in merito all'individuazione dell'esatta natura e funzione della disposizione di cui all'art. 20 del T.U.R. (Testo Unico Registro), per poi esaminare le modifiche apportate a tale norma dall'art. 1, comma 87, lett. a), della L. n. 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018") e le relative conseguenze applicative che hanno interessato la predetta disposizione. Nonostante l'art. 1, comma 1084, della L. n. 145/2018 ("Legge di bilancio 2019") abbia affermato la piena valenza retroattiva delle modifiche apportate all'art. 20 del T.U.R. dalla disposizione del citato comma 87 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, disponendo che il nuovo testo dell'art. 20 costituisce interpretazione autentica, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 362, pubblicata il 9 gennaio 2019 - quindi successivamente all'entrata in vigore del richiamato art. 1, comma 1084, della legge di Bilancio 2019 - ha riaffermato la portata non retroattiva della nuova formulazione dell'art. 20, senza menzionare in alcun passaggio la predetta disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2019. Ciò testimonia che lo stato di confusione e di incertezza che sussisteva nell'ambito dell'imposta di registro, non può dirsi completamente superato.

Non la pensa allo stesso modo Tundo che intravede segnali di maggiore armonia nell'ordinamento tributario. L'art. 20 del T.U.R. riacquista la propria identità storica e sono destinate a risolversi definitivamente le incertezze della giurisprudenza, con un apprezzabile effetto di stabilità e certezza del diritto. L'Amministrazione fiscale non potrà che annullare in autotutela tutti gli accertamenti emessi e, in caso di giudizio pendente, venuta meno la cessata materia del contendere, il giudice non potrà che dichiararne l'estinzione. A tale riguardo, Corasaniti evidenzia come l'intervento sulla natura di norma di interpretazione autentica operato dalla legge di bilancio 2019, contrariamente a quanto rilevato nella relativa relazione illustrativa, non sia "a impatto zero" sul bilancio dello Stato, in considerazione di tutti i rimborsi che l'Amministrazione finanziaria dovrà effettuare per le imposte e i relativi interessi, riscossi a titolo provvisorio in pendenza dei giudizi promossi dai contribuenti avverso gli atti da annullare. (SG)

“L’interpretazione degli atti e l’esistenza di un principio antiabuso contenuto nell’art. 20 del testo unico sull’imposta di registro” di M. PROCOPPIO, in Dir. e prat. Trib. 1/2019, pag. 65.

L'A. affronta la *vexata quaestio* dell'interpretazione dell'art. 20 del T.U.R. (Testo Unico del Registro) che, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 e le numerose

sentenze dalla Corte di Cassazione emesse dopo la sua entrata in vigore, non sembrava essersi esaurita. I dubbi si individuavano, in primo luogo, sulla funzione della disposizione e, più in particolare, se essa dovesse considerarsi antielusiva o di specificazione (o di riqualificazione) e, in secondo luogo, se la disposizione medesima, a seguito della modifica apportata dalla citata legge n. 205/2017, avesse natura interpretativa o innovativa con effetti, quindi, *ex tunc* o *ex nunc*. Quest'ultimo dubbio è stato risolto dalla L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che ha ritenuto interpretativa – e quindi, con effetti retroattivi - la modifica apportata dalla L. n. 205/2017. Con riguardo alla sua funzione, la norma sembrerebbe avere natura antielusiva e ciò sembrerebbe confermato dall'interpretazione della legge contenuta nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio per l'anno 2019. (SG)

“Art. 20 della legge di registro, criticità in accertamento anche dopo due modifiche normative” di R. RIZZARDI in Corr. Trib. 4/2019, pag. 362. (per segnalazione)

TRUST

Dottrina

“L'imposizione indiretta dei *trust* liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità” di G. CORASANITI, in Trusts e att. fid. 3/2019, pag. 305.

Con l'ordinanza n. 734/2019, la Corte di Cassazione, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie di *trust* avente causa liberale – effettuata un'articolata disamina delle modalità applicative del tributo successorio, con distinzione delle diverse fattispecie che possono configurarsi nella prassi in base ai differenti effetti che il vincolo di destinazione è in grado di produrre – supera quell'orientamento di legittimità che ha sostenuto l'applicabilità *tout court* del tributo successorio in misura proporzionale al momento della costituzione del vincolo.

L'A. sottolinea i profili di criticità del nuovo orientamento.

Il passaggio maggiormente critico nell'*iter* argomentativo della Suprema Corte è quello in cui si afferma l'assoggettabilità ad imposta proporzionale sulle successioni e donazioni nel caso di trasferimento “stabile” dei beni al *trustee* senza che venga specificato in maniera chiara cosa debba intendersi con detta locuzione.

Tale assunto non è condivisibile in quanto la mera costituzione del vincolo di destinazione non determina il sorgere di una capacità contributiva tale da giustificare l'applicazione del tributo successorio, la quale, viceversa, verrà in essere solo nel momento in cui il *trustee* esprime una qualche forma di capacità contributiva, assoggettabile immediatamente al tributo, senza distinguere fra attribuzione stabile o transitoria.

L'A. svolge da ultimo alcune considerazioni in merito alle possibili ricadute applicative delle soluzioni interpretative adottate nell'ordinanza.

In fattispecie di *trust* aventi causa liberale l'applicazione del tributo al momento della costituzione del vincolo non produce effetti dirimenti, ma genera solo l'anticipazione di un prelievo che, in ogni caso, sarebbe comunque giustificato al momento della devoluzione finale ai beneficiari del *trust*.

Sebbene la costituzione del vincolo dei beni in *trust* non costituisca, da un punto di vista giuridico il momento in cui si manifesta propriamente la capacità contributiva che il tributo successorio intende colpire, è anche vero che, in questi specifici casi, l'individuazione dei beneficiari al momento della devoluzione consente, fin da subito, che trovino applicazione le franchigie di cui all'art. 2, comma 48, DL n. 262/2006.

E quindi, in fattispecie di *trust* aventi causa liberale, l'applicazione del tributo al momento della costituzione del vincolo genera solo l'anticipazione di un prelievo che, in ogni caso, sarebbe poi comunque giustificato al momento della devoluzione finale ai beneficiari del *trust*.

Poiché nei casi di *trust* aventi causa liberale (ad es. *trust* di famiglia) con beneficiari individuati non è in discussione il profilo afferente il successivo trasferimento di beni e diritti, l'applicazione anticipata del prelievo ha, in realtà, un effetto di vantaggio in capo al disponente, posto che, nella maggior parte dei casi, il tributo successorio non viene applicato per effetto delle elevate franchigie.

In tal modo, quindi, con la sola applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale al momento dell'atto dispositivo necessario a creare il *trust*, i beneficiari finali avranno neutralizzato la tassazione, e pertanto le successive attribuzioni al *trust fund* saranno fiscalmente irrilevanti. (EM)

“Trust esteri: incertezze applicative a tutto campo” di F. MOLINARI, in Corr. Trib. 4/2019, pag. 400.

Nel breve scritto l'A. analizza gli aspetti fiscali più incerti connessi all'istituto del *trust*, con particolare attenzione ai *trust* aventi la loro residenza fiscale all'estero.

Proprio con riferimento al concetto di residenza fiscale di un *trust*, l'A. solleva alcune perplessità, relativamente all'ambito delle imposte dirette che non sono mai state chiarite dall'Agenzia delle entrate, i cui rari interventi in materia non si sono dimostrati lineari e di univoca interpretazione.

Infatti, mentre in un primo momento l'Agenzia (Circ. n. 48/2007) aveva affermato che i *trust* esteri dovevano essere assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'art. 23 TUIR, in un secondo momento, invece, ha fornito indicazioni e principi che si discostavano dal primo intervento, rendendo in questo modo il quadro normativo di incerta applicazione.

E' stato evidenziato che l'espressione “anche se non residenti” di cui all'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*, si intende riferita ai *trust* e che quindi il reddito imputato dal *trust* a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi, quale reddito di capitale, indipendentemente dalla residenza o meno del *trust* in Italia e dal luogo di produzione del reddito.

Attraverso le indicazioni fornite, la volontà dell'Amministrazione è sembrata essere quella di includere nel reddito del beneficiario del *trust* estero, non solo i redditi di fonte italiana ma anche quelli di fonte estera. Ciò comporterebbe per i *trust* trasparenti esteri una tassazione analoga a quella prevista per i *trust* residenti. E questo può ancora risultare comprensibile.

Meno comprensibile è il pensiero dell'Agenzia in riferimento ai *trust* opachi non residenti, laddove sostiene che dovrebbero essere tassati in capo al beneficiario residente anche i redditi di fonte estera prodotti dal *trust* e imputati al contribuente. Trattandosi di un *trust* opaco, tuttavia, tale imputazione non avverrebbe in modo automatico, come nel caso dei *trust* trasparenti, e le eventuali distribuzioni, invece dovrebbero essere già state oggetto di tassazione in capo al *trust* non residente. La giustificazione di questa “forzatura” sarebbe dovuta alla volontà di evitare indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di *trust* opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato.

Questa ricostruzione pecca di coerenza con la norma fiscale italiana che prevede che la tassazione per i *trust* avvenga in capo al *trust* stesso (per i *trust* opachi) e per imputazione in capo ai beneficiari (per i *trust* trasparenti) (EM)

IRAP

Dottrina

“IRAP: abrogazione delle deduzioni “maggiorate” e del credito d'imposta per assenza di personale” di M. BALZANELLI e G. VALCARENGHI, ne Il fisco 15/2019, pag. 1429.

La legge di bilancio per il 2019 ha cancellato la deduzione forfetaria maggiorata, ai fini IRAP, prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nelle regioni svantaggiate e il credito del 10% dell'imposta lorda spettante a chi, invece, dipendenti non ne ha.

Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2019.

Resta in vigore invece, quella “base” indipendentemente dal luogo in cui è impiegato il lavoratore a tempo indeterminato.

La modifica normativa non comporterà però, a parità di condizioni, un aggravio in termini di maggiore imposta per le imprese che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni “svantaggiate”. Infatti, la quota di costo non coperta dalla deduzione forfetaria “maggiorata” sarà compensata da un incremento della deduzione “residuale” di cui al comma 4-*octies* del medesimo art. 11 del Decreto IRAP. (EM)

“La deduzione IRAP del costo per TFR per le imprese IAS-adopter” di C. GALASSI e G. FIORENZA, ne il fisco, 14/2019, pag. 1335.

La revisione della disciplina delle deduzioni IRAP relative al costo del lavoro operata dall’art. 1, comma 20, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha trasformato in modo significativo la fisionomia del tributo regionale avvicinandola a quella di una imposta sui redditi. Nell’applicazione della novella non pochi sono stati i dubbi di carattere interpretativo sollevati dalle aziende e dalla dottrina; tra questi quello forse di più difficile soluzione attiene ai criteri da seguire ai fini della determinazione del costo per il TFR deducibile da parte dei soggetti cd. IAS *adopter*. Al riguardo, l’A. sottolinea che la materia è stata recentemente trattata dall’Agenzia delle entrate (Ade) in un parere non pubblicato in risposta ad un’istanza di interpello.

Per effetto delle sopra citate modifiche normative, i soggetti che determinano il valore della produzione netta IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97 (Decreto IRAP) possono dedurre dalla base imponibile tutte le spese relative al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato. Tra le spese del personale deducibili rientrano anche, come chiarito dall’Ade nella circolare n. 22/E/2015, le quote di TFR maturate a decorrere dall’esercizio 2015. Al riguardo, infatti, l’Agenzia ha opportunamente osservato che gli stanziamenti del TFR, rilevati secondo i criteri di cui all’art. 2120 c.c., non riflettono mere valutazioni bensì “costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro”. Tuttavia, sottolineano gli AA., la disposizione di cui all’art. 11, comma 4-*octies*, non risulta di facile applicazione per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, e ciò in considerazione dei peculiari criteri dagli stessi seguiti nella quantificazione e rilevazione in bilancio degli oneri in argomento.

Diversamente di quanto avviene nei principi italiani in cui il TFR è considerato un debito e l’accantonamento annuale al relativo fondo segue una logica per teste, l’applicazione della metodologia attuariale prevista dallo IAS 19 *revised* comporta per le imprese IAS l’onere di stimare l’entità dell’obbligazione futura da assolvere alla presumibile data di cessazione del rapporto di lavoro per poi attualizzarla alla data di redazione del bilancio in funzione del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento, prediligendo in sostanza una gestione dello stanziamento annuale al fondo per “massa” anziché per singolo dipendente. L’alimentazione della passività per TFR in ambito IAS avviene attraverso la rilevazione di un accantonamento annuale che si compone di tre distinte poste: i) *service cost* (rilevato a CE), ii) *interest cost* (rilevato a CE) e iii) *actuarial gains/losses* (rilevato ad OCI). Su queste basi, l’accantonamento al fondo operato dalle imprese IAS può risultare talvolta superiore, talvolta inferiore al valore maturato secondo le disposizioni civilistiche. Ciò è stato rilevato anche nella Relazione illustrativa al D.M. n. 48/2009 (I Decreto IAS), ove è stato evidenziato come il calcolo del TFR effettuato in base all’applicazione del degli IAS differisca tendenzialmente, anche in maniera rilevante, dal calcolo effettuato in base all’art. 2120, c.c. e che in “generale la necessità di attualizzare il debito fa sì che il TFR IAS sia inferiore al TFR ex art. 2120 c.c”. Gli AA. evidenziano giustamente che il diverso criterio di quantificazione del debito verso i dipendenti e dell’accantonamento annuale al fondo TFR dei soggetti IAS rispetto a coloro che applicano i principi OIC si traduce esclusivamente in una diversa imputazione temporale dell’onere sui vari esercizi, ma non influisce sull’entità complessiva del costo determinata con riferimento all’intera vita della società. In particolare, poi, per i soggetti IAS la determinazione dell’importo deducibile non dovrebbe essere influenzata dalla circostanza che alcune componenti dello stanziamento annuale transitano dal conto economico mentre altre sono rilevate nel prospetto OCI. A prescindere, quindi, dall’imputazione dei relativi componenti, i soggetti IAS dovrebbero poter dedurre il TFR in misura

non eccedente a quello maturato ai sensi dell'art. 2120, del codice civile. In altre parole, solo l'importo maturato secondo le disposizioni del codice civile rappresenta un debito in senso giuridico, con la conseguenza che, laddove in base al calcolo attuariale sia imputato a bilancio un maggior importo, l'eccedenza non dovrebbe assumere rilevanza fiscale.

Il dubbio interpretativo che nasce dalla lettura della disposizione in parole attiene, invece, alla possibilità per i soggetti IAS di dedurre in ciascun periodo d'imposta: a) l'importo del debito per TFR maturato nel periodo d'imposta di riferimento a norma dell'art. 2120, c.c., prescindendo dalla previa imputazione del relativo costo a conto economico e in OCI, quindi anche qualora la somma delle tre componenti che formano il TFR IAS risulti inferiore al debito maturato secondo le regole del codice civile; b) l'importo corrispondente alla somma algebrica delle tre componenti assunto nei limiti del debito per TFR maturato nel periodo d'imposta sotto il profilo giuridico ai sensi dell'art. 2120 c.c.. L'eventuale applicazione dell'ipotesi sub b) richiederebbe di definire le corrette modalità da adottare ai fini del riassorbimento sia dei maggiori accantonamenti stanziati nei bilanci anteriori a quello in cui per la prima volta ha trovato applicazione la novella (i.e. 2015 per i soggetti solari) rispetto a quelli maturati ex art. 2120 c.c., sia dei disallineamenti generatisi a decorrere dall'esercizio 2015 in conseguenza di maggiori o minori accantonamenti al fondo TFR determinati secondo le prescrizioni dello IAS 19 rispetto a quelli maturati ai sensi dell'art. 2120, c.c.. La seconda soluzione interpretativa appare la più convincente in quanto, fermo restando il limite massimo rappresentato dal TFR maturato ai sensi del codice civile, ai fini della deduzione, non si può prescindere dalle risultanze del bilancio. In base a tale ipotesi, quindi, anche ai fini IRAP come per l'IRES, occorrerebbe di volta in volta assumere il minor valore tra il TFR contabilizzato secondo le regole IAS e quello risultante dall'applicazione delle regole del codice civile, preservando, in questo modo, anche il principio della cd. presa diretta dai dati di bilancio su cui si basa l'impianto normativo dell'IRAP.

In una recente risposta ad un'istanza di interpello non pubblicata l'Ade ha optato per una interpretazione dell'art. 11 del Decreto IRAP a regime che si avvicina molto all'opzione b) prima esaminata. In questa pronuncia l'Ade sostiene che *"costituisce componente fiscalmente rilevante, ai fini del tributo regionale, la sola quota determinata a norma dell'art. 2120 c.c., imputata per competenza in ciascun esercizio, quale obbligazione certa assunta dal datore di lavoro in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato"*, la quale costituisce la misura massima ammessa in deduzione e che, nel rispetto del principio della previa imputazione, si considerano rilevanti, ai fini del calcolo in esame, esclusivamente le componenti che hanno avuto evidenza contabile per effetto del transito a conto economico ovvero in OCI nell'esercizio di riferimento ovvero in quelli precedenti. Secondo gli AA. tale interpretazione risulterebbe eccessivamente restrittiva e poco condivisibile, soprattutto perché l'Ade non ha ritenuto riassorbibili le divergenze tra il fondo TFR stanziato in bilancio e quello determinato ex 2120 c.c. ante 2015 (vale a dire fino al periodo d'imposta 2014), in quanto accantonamenti effettuati ante modifica legislativa IRAP. Tale soluzione interpretativa si pone, difatti, in contrasto con l'impostazione che la stessa Agenzia ha ritenuto applicabile con riferimento alla deducibilità ai fini IRAP dei fondi per rischi e oneri per il personale stanziati nei bilanci degli esercizi antecedenti l'entrata in vigore della novella, fattispecie quest'ultima diversa ma per certi versi assimilabile a quella oggetto di analisi. In altre parole, l'Agenzia avrebbe potuto riconoscere il diritto a dedurre nel periodo d'imposta di maturazione del debito ex art. 2120 c.c. anche l'eventuale eccedenza del fondo TFR contabile su quello giuridico derivante da accantonamenti effettuati ante modifica legislativa IRAP. In conclusione, considerare come deducibile ai fini IRAP, in quanto certo, solamente il debito maturato civilisticamente, equivale a qualificare come incerta l'eventuale eccedenza del fondo contabile su quello giuridico. (WR)

VARIE

Dottrina

"Web tax sui servizi digitali: soluzione transitoria in attesa delle decisioni dell'OCSE" di A. TOMASSINI e A. DI DIO, in Corr. Trib. 4/2019, pag. 344.

La legge di bilancio 2019 introduce una imposta sui ricavi derivanti dalla prestazione di taluni servizi digitali quali pubblicità on line, intermediazione e trasmissione di dati.

La prima condizione per l'applicazione dell'imposta sui servizi digitali (ISD) è l'esercizio dell'attività di impresa.

E' poi necessario il superamento di una doppia soglia di ricavi nel corso dell'anno solare. In particolare l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati non deve essere inferiore a 750 milioni di euro e il totale dei ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non deve essere inferiore a 5,5 milioni di euro. L'imposta colpisce sia le imprese residenti che quelle non residenti, a prescindere dalla natura dei committenti.

Il riferimento ad una sorta di solidarietà nel pagamento tra soggetti del medesimo gruppo, per l'A, non risulta convincente. Meglio sarebbe stato far riferimento alla sola società italiana.

Come pure non convince la coincidenza temporale fra l'esercizio in cui devono essere superate le soglie e la soggezione all'imposta.

L'individuazione dei servizi incisi da questa forma di imposizione indiretta non è agevole, limitandosi la legge a definire 3 macro-tipologie.

L'ISD colpisce soltanto le tipologie di servizi digitali e non abbraccia quindi la totalità degli operatori e dei servizi digitali.

Altra questione problematica è la localizzazione dell'utente che viene determinata in via presuntiva e con specifico riferimento a ciascuno dei tre tipi di servizi digitali, sostanzialmente ricalcolando i medesimi criteri di collegamento previsti dalla Direttiva, incentrati sul luogo di utilizzo del dispositivo, senza chiarire però quando un determinato dispositivo si consideri utilizzato in Italia.

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dai soli ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali localizzati in Italia.

I ricavi sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA o delle altre imposte indirette.

Non sono tassati i ricavi derivanti da servizi prestati a favore di società del gruppo.

Il riferimento è alle prestazioni realizzate, non rilevando quindi l'incasso ma esclusivamente il diritto a percepire il corrispettivo dovuto.

L'imposta prevede un'aliquota del 3% applicata su base trimestrale.

La legge non si pronuncia sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP.

Tuttavia la proposta della commissione contempla la possibilità di prevederne la deducibilità. Per ridurre le incertezze, vista la chiara ispirazione a concetti elaborati sia dalla Commissione europea, nella sua Direttiva 21 marzo 2018, sia dall'OCSE, l'A. consiglia di far riferimento a tali lavori, pur non dimenticando che la nuova imposta italiana presenta anche elementi di specificità. (EM)

Prassi Amministrativa

Varie – Scambio automatico di informazioni fiscali – Comunicazioni CRS - Proroga dei termini.

Prov. Agenzia delle entrate 26 marzo 2019, n. 69618, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il provvedimento proroga al 20 giugno 2019 il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari finanziari dei dati rilevanti ai fini dello scambio automatico secondo le procedure del *Common Reporting Standard*.

Si tratta di una scadenza transitoria in quanto essa è prevista per i soli dati riferiti al 2018

Varie – Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA – Proroga dei termini.

Prov. Agenzia delle entrate 26 marzo 2019, n. 69642, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il provvedimento proroga al 20 giugno 2019 il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate dei dati rilevanti nel contesto dell'accordo FACTA con gli Stati Uniti d'America.

Trattasi di una scadenza transitoria prevista per i soli dati riferiti al 2018.

Varie – Legge di bilancio 2019 – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 10 aprile 2019, n. 8/E, nel sito web www.agenziaentrate.it. (per segnalazione)

Varie – Stabile organizzazione – Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata – Disposizioni attuative.

Prov. Agenzia delle entrate 16 aprile 2019, n. 95765, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il provvedimento detta le disposizioni attuative per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'art. 1-bis del DI 50/2017, finalizzata alla definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione in Italia di gruppi multinazionali.

Con il provvedimento è approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura.

Competente in via esclusiva per la ricezione dell'istanza di accesso alla procedura è l'Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Varie – Polizze *unit linked* – Natura mista – Finanziaria e assicurativa.

Cass., sez. trib. 5 marzo 2019, n. 6319, nel sito web www.eutekne.it.

Nelle polizze *unit linked* – che sono caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) – anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazione e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento.

Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico”

Dottrina

ALBANO G., BETTARINI M., “La valutazione antiabuso delle scissioni in presenza di soggetti non residenti tra i soci della società scissa” (OPERAZIONI STRAORDINARIE)	Pag. 15
BALSANELLI M., VALCARENGHI G., “IRAP: abrogazione delle deduzioni “maggiorate” e del credito d’imposta per assenza di personale” (IRAP)	“ 20
CORASANITI G., “Ancora sulla natura di norma di interpretazione autentica del vigente art. 20 TUR – Il dibattito sulla natura e funzione dell’art. 20 TUR tra evoluzioni normative e consolidati orientamenti giurisprudenziali” (REGISTRO (Imposta di))	“ 18
CORASANITI G., “L’imposizione indiretta dei <i>trust</i> liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità” (TRUST)	“ 19
CROSTI A., “Disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive: nel muro della certezza si apre una crepa” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 3
DI CESARE F., VANNINI A., “Nuovi PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine in attesa di una ragionevole attuazione” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 12
ESCALAR G., “Per una rilettura critica della nozione unionale di abuso del diritto fiscale” (OPERAZIONI STRAORDINARIE)	“ 16
FERRANTI G., “L’ <i>holding period pex</i> non si interrompe in caso di trasformazione” (IRES)	“ 8
GAGLIARDI E., “Luci e ombre circa il regime fiscale applicabile alle “società veicolo” di cui al nuovo art. 7.1 della legge sulla cartolarizzazione” (IRES)	“ 8
GALASSI C., FIORENZA G., “La deduzione IRAP del costo per TFR per le imprese <i>IAS-adopter</i> ” (IRAP)	“ 21
MOLINARI F., “ <i>Trust</i> esteri: incertezze applicative a tutto campo” (TRUST)	“ 20
PROCOPIO M., “L’interpretazione degli atti e l’esistenza di un principio antiabuso contenuto nell’art. 20 del testo unico sull’imposta di registro” (REGISTRO (Imposta di))	“ 18
ROSSI L., MAIESE V., “Operazioni di prestito titoli e pronti contro termine aventi ad oggetto partecipazioni societarie: coordinamento tra la direttiva ATAD e la norma antielusiva interna” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 3
RUSSETTI G., “IFRS 16: criticità fiscali della <i>lease liability</i> ” (IRES)	“ 9
RUSSO V., “ <i>Exit ed entry tax al restyling</i> : le modifiche post decreto ATAD” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 4
SALVI G., “Tassazione agevolata degli utili reinvestiti e abrogazione dell’ACE e dell’IRI” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 7

SELLA P., “Spese “di regia”: la Cassazione descrive le condizioni per la deducibilità” (IRES)	Pag. 11
SERENA A., PAVANETTO S., “Modifiche alla disciplina CFC e alla tassazione dei dividendi e plusvalenze <i>black list</i> ” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 5
TOMASSINI A., DI DIO A., “ <i>Web tax</i> sui servizi digitali: soluzione transitoria in attesa delle decisioni dell’OCSE” (VARIE)	“ 23
TUNDO F., “Un “legislatore” volitivo restituisce l’imposta di registro alla sua tradizione – Il commento” (REGISTRO (Imposta di))	“ 18
VALZ C., GINEVRA G., BIZIOLI G., “Esclusa la ritenuta per i dividendi percepiti da società estera in perdita – Ritenute sui dividendi in uscita nei confronti di società estere in perdita sotto la lente della Corte UE” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 7
ZECCA F., “Problematiche in tema di “ACE” nelle operazioni di scissione” (OPERAZIONI STRAORDINARIE)	“ 16

Prassi Amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 1° marzo 2019, n. 70 (IRES)	“ 11
Risp Interpello Agenzia delle entrate 5 marzo 2019, n. 71 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 2
Circ. Agenzia delle entrate 21 marzo 2019, n. 4 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 2
Circ. Agenzia delle entrate 21 marzo 2019, n. 5 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 2
Principio di diritto Agenzia delle entrate 22 marzo 2019 n. 11 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 7
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 marzo 2019, n. 82 (IRES)	“ 12
Risp. Agenzia delle entrate 25 marzo 2019, n. 88 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 8
Prov. Agenzia delle entrate 26 marzo 2019, n. 69618 (VARIE)	“ 23
Prov. Agenzia delle entrate 26 marzo 2019, n. 69642 (VARIE)	“ 23
Ris. Agenzia delle entrate 29 marzo 2019, n. 38/E (TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle))	“ 15
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 96 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 13

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 97 (REDDITI DI CAPITALE)	Pag. 13
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 5 aprile 2019, n. 98 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 14
Prov. Agenzia delle entrate 16 aprile 2019, n. 95765 (VARIE)	“ 24

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 5 marzo 2019, n. 6319 (VARIE)	“ 24
Cass., sez. trib. 20 marzo 2019, n. 787 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 8
Cass., sez. trib. 8 aprile 2019, n. 9784 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 14

Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. prov. di Padova, 22 febbraio 2019, n. 48 (IRES)	“ 12
Comm. trib. reg. del Lazio 15 aprile 2019, n. 2346/1/19 (IRES)	“ 12